

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- SEZ. III BIS DI ROMA -

Motivi aggiunti

(R.G. n. 12311/13 – Ud. 03/07/14)

Per: **Matteo Mazzei** (C.F.: MZZMTT92M19H793G), nato a San Cesario di Lecce il 19/08/92 e residente in San Pietro in Lama alla via Regina Margherita di Savoia n. 36, ai fini del presente atto rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Pepe (C.F.: PPELRT77A07E506J; pec: alberto.pepe@pec.it; fax: 0832/256273), giusta mandato a margine del ricorso introduttivo 25/11/13 e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma al Corso del Rinascimento n. 11, presso lo studio dell'avv. Gianluigi Pellegrino

ricorrente

Contro: **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t. (Avvocatura generale dello Stato)

resistente

per l'annullamento

- della graduatoria nazionale di merito pubblicata in data 18.12.2013 sul sito www.accessoprogrammato.miur.it con cui sono stati resi noti i nominativi dei candidati ammessi in sovrannumero ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.a. 2013/2014 a valle della valutazione del loro percorso scolastico ai sensi di quanto previsto dell'articolo 10 del D.M. n. 449/2013;
- nonché delle graduatorie nazionali di merito pubblicate in data 05.02.2014 e 12.02.2014 sul sito www.accessoprogrammato.miur.it in cui è stata

confermata la posizione assunta dal ricorrente nella graduatoria pubblicata in data 30.09.2013 sul medesimo sito ed impugnata con ricorso principale n. 12311/2013 di R.G.;

- nonché ancora di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.

* * *

0. Con ricorso n. 12311/2013, il sig. Matteo Mazzei ha adito codesto On.le TAR per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata dal MIUR in data 30.09.2013 sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, con cui sono stati resi noti i risultati dei test di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, nonché in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.a. 2013/2014.

In particolare, il ricorrente, avendo preso parte alla procedura selettiva nazionale, ha lamentato che l'illegittima collocazione in graduatoria che gli ha impedito di immatricolarsi al corso universitario prescelto (ossia la posizione di 18.339esimo candidato) era dipesa da un errore di calcolo commesso dalla Commissione esaminatrice in fase di correzione del proprio elaborato: due delle risposte fornite dallo stesso in sede di prova sono state infatti erroneamente valutate come inesatte anziché (come doveva essere) corrette, con la conseguenza che al ricorrente è stato attribuito l'illegittimo punteggio di 35,60 punti e non invece quello spettantegli e, nella specie, quello di 35,60 maggiorato di ulteriori 3,80 punti. E ciò in quanto, in applicazione della griglia di correzione predisposta dal MIUR con D.M. n. 449/2013, tre punti (1,50 punti per ogni risposta) gli sarebbero dovuti spettare perché trattavasi di risposte correttamente individuate, mentre 0,80 punti

(0,40 punti per ogni risposta) non gli si sarebbero dovuti sottrarre perché non si trattava di risposte errate.

Con ordinanza n. 180/2014, codesta on.le Sezione ha ritenuto che, alla luce delle motivate doglianze esposte in ricorso, le esigenze cautelari del ricorrente possano essere tutelate invitando l'Amministrazione a riesaminare il provvedimento impugnato ed ha, per l'effetto, sospeso la sua efficacia.

1. È però accaduto che, a valle dell'emanazione del D.M. 29.11.2013 n. 986 che ha dato applicazione all'art. 20 del D.L. n. 104/2013 per come modificato dalla L. n. 128/2013, in data 18.12.2013 il MIUR ha pubblicato (sul sito www.accessoprogrammato.miur.it) una nuova graduatoria nazionale di merito che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del D.M. n. 449/2013, oltre a tenere conto del punteggio conseguito in sede di svolgimento della prova selettiva (unico elemento considerato sino ad allora per l'emanazione della prima graduatoria), ha valorizzato anche il percorso scolastico di ciascun candidato.

È evidente allora che la considerazione di quest'ulteriore elemento ha inevitabilmente determinato una rimodulazione delle posizioni conseguite dai singoli candidati nella precedente graduatoria, incidendo anche sulla collocazione del sig. Matteo Mazzei che dal 18.339esimo posto è retrocesso al 22.511esimo (posizione tuttavia non attuale per quanto più innanzi si dirà).

2. Tuttavia, la deducente difesa intende ora sottolineare come l'applicazione della nuova normativa alla procedura selettiva *de qua* non scalfisce l'interesse del ricorrente all'accoglimento del ricorso principale atteso che la stessa non gli impedisce di conseguire il bene della vita preteso e, dunque, l'immatricolazione al corso di laurea prescelto; la peggiorativa posizione di

cui alla seconda graduatoria non è infatti pregiudizievole per il ricorrente potendo egli sperare di immatricolarsi al corso universitario in virtù della prima graduatoria.

2.1. E ciò in quanto, per espressa previsione di cui all'art. 2, co. 2, del D.M. n. 986/2013, la precedente graduatoria del 30.09.2013 **non è stata infatti sostituita** dalla più recente datata 18.12.2013, ma è rimasta invece in vigore consentendo l'immatricolazione di tutti i candidati ivi collocati in posizione utile, fino all'esaurimento dei posti disponibili presenti in ogni facoltà; tanto è confermato dal successivo comma della norma in esame allorquando precisa che i candidati che hanno conseguito il diritto all'immatricolazione in virtù della seconda graduatoria sono ammessi in **sovrannumero**, non pregiudicando dunque i diritti di coloro i quali si erano collocati utilmente nella prima.

D'altronde, ove così non fosse, si configurerebbe una grave lesione al generale **principio di certezza del diritto** nella misura in cui gli idonei vincitori della prima graduatoria si vedrebbero scalzare da quelli della seconda, la quale, non solo è stata pubblicata a notevole distanza di tempo dalla prima e ad anno accademico già in corso (con conseguente pregiudizio di chi si fosse *medio tempore* già immatricolato o avesse avuto diritto ad immatricolarsi), ma è anche applicativa di una disciplina differente ed innovativa.

Da ciò deriva allora che se la prima graduatoria ha costituito, anche a valle della pubblicazione della seconda, il presupposto per l'immatricolazione di numerosi candidati ai corsi di laurea in questione, la stessa costituisce tuttora

per il ricorrente la base per formalizzare la propria a valle della pendenza del presente giudizio innanzi a codesta ecc.ma Sezione.

Tale impugnativa ha infatti congelato la situazione del ricorrente nella vicenda in esame e costituisce l'unico mezzo per il ricorrente, in caso di suo accoglimento, per il conseguimento del bene della vita. Come noto, infatti, l'attribuzione al sig. Matteo Mazzei dell'esatto punteggio spettantegli, gli consentirebbe di collocarsi utilmente nella prima graduatoria e di immatricolarsi al corso di laurea direttamente in virtù di essa, non assumendo alcuna rilevanza per sé la successiva pubblicazione della seconda (e dunque la deteriore posizione in essa assunta).

2.2. La correttezza della conclusione cui si è giunti è avvalorata anche dal disposto del comma 7 dell'art. 2 del D.M. n. 986/2013 che, consentendo al sig. Matteo Mazzei di ottenere una *potiore* collocazione nella prima graduatoria, renderebbe superfluo il riferimento alla seconda graduatoria ai fini del conseguimento del diritto all'immatricolazione.

Tale norma prescrive infatti che “*coloro che sono in posizione utile in entrambe le graduatorie e si immatricolano nell'a.a. 2013/20104 sulla base della graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2013 decadono contestualmente dalla graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013 consentendone il relativo scorrimento*”. Orbene, il verificarsi di tale ultima circostanza consentirebbe al ricorrente di ottenere una posizione utile in graduatoria, in aggiunta a quella che già deriva dal mero accoglimento del ricorso principale, ampliando le possibilità per lo stesso di immatricolarsi al corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia a valle dell'applicazione della prima graduatoria, prescindendo così totalmente dalla seconda.

Alla luce delle considerazioni su esposte, il sig. Matteo Mazzei, avendone pieno interesse, intende insistere per l'accoglimento del ricorso principale proposto per l'attribuzione della legittima posizione che gli spetta nella prima graduatoria.

3. Tutto quanto sopra premesso trova inoltre fondamento nelle circostanze fattuali da ultimo verificatesi.

Infatti, in data 05.02.14 e 12.02.14, sul sito www.accessoprogrammato.miut.it il MIUR ha pubblicato due ulteriori graduatorie in cui è stata rappresentata la situazione ad oggi esistente per i candidati che hanno preso parte alla procedura selettiva.

Orbene, in tale graduatoria il sig. Matteo Mazzei è nuovamente collocato al 18.339esimo posto, seppure con lo *status* di fine posti, ossia nella posizione che lo stesso aveva già assunto nella prima graduatoria del 30.09.2013, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio e sospesa da codesto on.le Tar.

Detta circostanza non fa altro che confermare l'irrilevanza della graduatoria pubblicata in data 18.12.2013 non solo per coloro i quali non avrebbero in ogni caso conseguito il diritto all'immatricolazione in virtù della prima, ma anche per coloro i quali, come il sig. Matteo Mazzei (seppure a valle del riconoscimento in sede giurisdizionale) aveva già ottenuto il diritto ad iscriversi in forza della prima.

Infine, non si può non rilevare come le due graduatorie del 05.02.2014 e 12.02.2014 siano illegittime, e come tali annullabili *in parte qua*, nella misura in cui per la loro redazione il MIUR non ha dato attuazione al dettato giurisdizionale contenuto nell'ordinanza n. 180/2014 che codesta ecc.ma

Sezione ha *medio tempore* emanato e che è stata inoltre tempestivamente notificata dalla deducete difesa all'Amministrazione resistente per un sollecito adempimento.

D'altronde il chiaro contenuto del provvedimento cautelare era tale da indurre l'Amministrazione a riconsiderare specificamente la posizione del ricorrente, formalizzando dunque la propria legittimazione collocazione in graduatoria.

4. Orbene, la fondatezza delle ragioni innanzi esposte non può essere revocata in dubbio.

E tuttavia la deducete difesa a soli fini cautelativi e tuzioristici intende estendere l'impugnativa degli atti gravati con il ricorso introduttivo del presente giudizio anche ai successivi atti in epigrafe indicati.

DIRITTO

In limine

La deducete difesa si onera con i presenti motivi aggiunti di estendere l'impugnativa rivolta avverso la prima graduatoria anche alle successive pubblicate dal MIUR ed ai conseguenti atti amministrativi, evidentemente illegittimi, in via propria ed in via derivata, nella parte in cui ripropongono pedissequamente i criteri di valutazione dell'elaborato del sig. Mazzei che ne hanno causato la non ammissione al corso di laurea magistrale.

Illegittimità propria e derivata.

“I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, co. 1, del D.M. n. 449/2013.

Eccesso di potere. Illogicità manifesta.

0. Come esposto in fatto, con D.M. n. 449/2013 il MIUR ha puntualmente indicato le modalità ed i contenuti di espletamento della prova di ammissione

ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2013/2014.

In particolare, per quel che qui rileva, all'art. 2, co. 3, ha chiarito che la prova "consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica".

Alla luce di tali indicazioni, ogni candidato all'accesso ai corsi di cui sopra, si è accinto a sostenere la prova in esame nella piena consapevolezza che, tra le cinque opzioni di risposta, soltanto una fosse quella esatta da dover indicare.

1. In sede di prova, anche il sig. Matteo Mazzei ha dato risposta, con questa logica, ai sessanta quesiti proposti, individuando la sola ed unica soluzione possibile tra quelle proposte.

Ciò premesso, terminata la prova, il ricorrente -avendone vivo interesse- ha fatto accesso al sito www.accessoprogrammato.miur.it per prendere visione del proprio elaborato e della corrispondente valutazione.

E tuttavia, in tale circostanza, ha potuto constatare che due dei sessanta quesiti formulati sono stati erroneamente valutati in fase di correzione, atteso che le risposte suggerite dal ricorrente sono state considerate errate, nonostante fossero, invece, corrette.

*Tale erronea valutazione ha determinato un pregiudizievole collocamento in graduatoria del sig. Matteo Mazzei dal momento che la conseguenza della presunta erroneità delle risposte indicate gli è costata un'**illegittima***

decurtazione di 3,8 punti (1.9+1.9); e ciò in applicazione della griglia di correzione di cui all'art. 10, co. 3, lett. a), del D.M. n. 449/2013 che aveva stabilito l'attribuzione di 1,5 punti per ogni risposta esatta e la decurtazione di 0,4 punti per ogni risposta errata.

Logica vuole, infatti, che se quelle due risposte fossero state – a ragione- considerate come esatte e non, invece, come errate, non solo il ricorrente non avrebbe subito la decurtazione di 0,8 punti (0,4 per ogni risposta) per aver presuntivamente risposto in maniera errata, ma avrebbe ottenuto anche 3,0 punti in più (1,5 per ogni risposta) per aver invece correttamente risolto i quesiti.

2. Tutto ciò premesso, è necessario ora venire all'esame dei quesiti in contestazione per evidenziare la fondatezza delle censure mosse dal ricorrente.

In particolare, il riferimento è ai quesiti nn. 24 e 42 secondo l'ordine di numerazione presente nella scheda di prova sottoposta al ricorrente in fase di svolgimento della stessa (noto è infatti che l'ordine dei quesiti, nonché delle possibili risposte, è diverso per ogni elaborato al fine di evitare che i candidati possano comunicare tra loro in sede d'esame per confrontarsi sulla corretta soluzione dei quesiti).

*2.1. Con il quesito n. 24, attinente all'argomento di **ragionamento logico**, si chiedeva ai candidati di carpire il messaggio principale del testo che di seguito trascriviamo: “Quale delle seguenti affermazioni esprime il messaggio principale del brano precedente?”:*

“Studi hanno dimostrato che negli adolescenti l'orologio biologico funziona diversamente da quello degli adulti, ovvero i ragazzi tendono a voler andare

a dormire più tardi e a svegliarsi più tardi. Di conseguenza, ciò diventa un problema per loro durante l'anno scolastico, in quanto hanno bisogno di alzarsi presto dato che l'orario scolastico è stabilito per agevolare la vita degli adulti. La funzione della scuola è di permettere agli studenti di migliorare il loro livello culturale. Per ottenere ciò, bisognerebbe spostare in avanti l'orario scolastico. Agli insegnanti non farebbe piacere questo cambiamento, ma la scuola esiste principalmente per il vantaggio degli studenti, non degli insegnanti”.

Il candidato era chiamato ad individuare la risposta esatta al quesito tra queste possibili soluzioni:

A) La scuola esiste principalmente per il vantaggio degli studenti, non degli insegnanti;

B) La funzione della scuola è quella di permettere agli studenti di migliorare il loro livello culturale;

C) Bisognerebbe spostare in avanti l'orario scolastico;

D) L'orario scolastico è stabilito per agevolare la vita degli adulti;

E) Agli insegnanti non farebbe piacere un cambiamento degli orari scolastici.

Orbene, la risposta indicata come esatta dalla Commissione che ha redatto i requisiti sarebbe la lettera C) e cioè: “bisognerebbe spostare in avanti l'orario scolastico”.

E tuttavia, la suindicata risposta non è evidentemente quella esatta per le seguenti considerazioni.

*Nel brano all'attenzione, il quesito analizza **lo stile di vita degli adolescenti**, contrapponendolo a quello degli adulti, in particolare evidenziando che se*

gli adolescenti tendono a voler andare a dormire più tardi e, conseguentemente, a svegliarsi più tardi, nella fascia adulta quest'abitudine è esattamente invertita (gli adulti tendono, al contrario, ad andare a dormire prima e a svegliarsi prima).

*Tale orologio biologico degli adolescenti “diventa per loro un **problema** durante l'anno scolastico” in cui sono costretti a svegliarsi presto per frequentare le lezioni; e ciò in quanto l'orario scolastico è stabilito per agevolare la vita degli adulti.*

*A fronte di questa premessa, il quesito evidenzia la **contraddizione** in termini che conseguentemente ne scaturisce, atteso che, nonostante “la funzione della scuola è di permettere agli studenti di migliorare il loro livello culturale”, la stessa è tuttavia organizzata per assecondare le esigenze degli adulti e non, paradossalmente, quelle degli adolescenti.*

È così che il quesito suggerisce la necessità di spostare in avanti l'orario scolastico, per fare in modo che gli adolescenti migliorino effettivamente il loro livello culturale nel contesto scolastico che è a ciò deputato; vero è che questo cambiamento non farebbe piacere agli adulti, ma d'altronde la scuola esiste principalmente per il vantaggio degli studenti e non degli insegnanti.

*Orbene, dall'attenta analisi delle diverse subordinate contenute nel brano, si ricava che la ridetta circostanza di spostare in avanti l'orario scolastico non può e non deve considerarsi il messaggio principale del quesito (come diversamente ritenuto), rappresentando la stessa solo una necessaria **conseguenza** della constatazione principale che è quella in cui si afferma che la reale **funzione della scuola è quella di permettere agli studenti di migliorare il loro livello culturale.***

Ed infatti, proprio perché lo scrittore ha a cuore che la funzione ultima della scuola sia effettivamente garantita, prospetta la possibilità di modificare gli orari per venire incontro alle esigenze dei veri beneficiari dell'istituzione scolastica.

Da tanto ne deriva che la risposta esatta doveva essere non la C) (“bisognerebbe spostare in avanti l'orario scolastico”), bensì la B) in cui è pedissequamente riportato il messaggio principale del brano che il candidato era deputato ad individuare (“la funzione della scuola è quella di permettere agli studenti di migliorare il loro livello culturale”).

Perciò, avendo il ricorrente correttamente individuato la risposta esatta nella lettera sub B) nessuna decurtazione avrebbe dovuto subire, anzi avrebbe dovuto ottenere l'attribuzione di 1,5 punti per aver correttamente risposto.

2.2. *Venendo ora all'ulteriore quesito n. 42, relativo all'argomento di **biologia**, il candidato era chiamato a stabilire “in un incrocio tra due individui, entrambi eterozigoti per due geni (diibridi), qual è la probabilità che la loro progenie abbia un fenotipo dominante per un solo carattere?”.*

Le soluzioni prospettate erano:

- a) $3/16$*
- b) $3/4$*
- c) $1/8$*
- d) $1/2$*
- e) $3/8$*

La risposta indicata come corretta dalla Commissione che ha redatto i quesiti era quella sub lett. e), ossia $3/8$.

Ed invece, secondo autorevole parere di un esperto biologo, Professore Fernando Finn (che si allega al presente ricorso), in disparte ogni considerazione sull'imprecisione della formulazione del quesito che già di per sé induce all'errore, la risposta corretta per la terza legge di Mendel è la lettera sub a), ossia 3/16, "dal momento che si fa riferimento ad un fenotipo dominante per un solo carattere. Applicando la terza legge di Mendel il rapporto di combinazione risulta essere 9:3:3:1 per cui avremo 9/16, 3/16, 3/16, 1/16. I due 3/16 rappresentano la media dei discendenti che presentano i due caratteri dominanti, ma nel quesito proposto si parla di un solo carattere dominante; conseguenza di ciò la risposta esatta è da ritenersi la (A)".

E tale risposta è stata proprio quella fornita dal ricorrente come dimostra la schermata internet relativa al suddetto quesito presente nell'area personale del sito www.accessoprogrammato.miur.it.

Pertanto, altri 1,5 punti sono stati ingiustamente sottratti al sig. Matteo Mazzei, concorrendo ad uno un pregiudizievole collocamento in graduatoria, con conseguente illegittimità della graduatoria nazionale di merito.

3. Peraltro, non bisogna trascurare la circostanza che l'erronea valutazione di tali quesiti ha creato in capo a tutti i candidati che hanno sostenuto la prova e, dunque, anche in capo al ricorrente, una sensazione di disorientamento nella loro risoluzione, determinando un inutile dispendio di tempo necessario invece alla risoluzione di altri quesiti della medesima prova.

Come noto, infatti, nelle procedure selettive col sistema delle risposte plurime (a quiz) è regola di comune esperienza che il candidato, avendo a

disposizione un lasso di tempo limitato, proceda istintivamente a rispondere, in via prioritaria, ai quiz sui quali si sente particolarmente sicuro e lasci per ultima la soluzione di quei quesiti per cui nutre maggiori dubbi (cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, sent. n. 87 del 14.01.2010).

Conseguentemente una simile circostanza potrebbe aver indotto i candidati a perdere tempo prezioso nella risoluzione di un quesito, tanto più nel caso in cui sia stato formulato in maniera imprecisa (come il quesito n. 42), inducendo facilmente in errore, alterando il complessivo svolgimento della prova.

II. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità dell'azione amministrativa. Violazione del principio di trasparenza. Violazione artt. 24, 97 e 113 cost..

Nel caso de quo, un ulteriore profilo di illegittimità dell'azione amministrativa è rappresentato dall'omessa redazione, da parte della Commissione esaminatrice, nominata dal Miur, del verbale relativo alla formulazione dei 60 quesiti oggetto della prova di ammissione.

Circostanza quest'ultima che va ad inficiare non soltanto la fase di individuazione dei 60 quiz, ma anche l'intero procedimento di selezione dei "migliori" potenziali studenti ammessi.

*Ciò comporta, peraltro, la conseguente ed evidente **violazione del principio di trasparenza e imparzialità** dell'operato dell'Amministrazione.*

*In tal senso sovviene, infatti, una recente sentenza di questo stesso TAR, in un caso simile a quello di cui trattasi, nella quale è affermato che **"la Commissione di esperti, deputata all'elaborazione degli ottanta quesiti del test di ammissione, sia incorsa in grave e insanabile illegittimità per avere***

omesso la redazione di un qualche verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni che hanno condotto alla formulazione dei quesiti, con conseguente violazione del principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa" (cfr. TAR Lazio, Sez. III di Roma, sent. n. 5986/08).

Un principio quest'ultimo, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), che è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a tale tutela.

Vuol dirsi cioè che, in applicazione dei citati principi, la Commissione avrebbe dovuto dare contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione dei quesiti (enunciando, ad es. i criteri di redazione dei quesiti; la divisione dei compiti all'interno dell'organo; l'eventuale plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l'insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ecc.) cristallizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale.

Ed infatti, come è noto e come è stato affermato costantemente in giurisprudenza, soltanto il verbale ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che, la “verbalizzazione dell’attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa”, e cioè requisito “richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova” (cfr. Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070; CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321).

Per cui, secondo i Giudici amministrativi, l’assenza di verbalizzazione delle attività elaborate dalla Commissione, in vista e per la predisposizione dei quesiti, conduce a dichiarare l’inesistenza di quell’attività, vizio strutturale che involge, ovviamente, i risultati di quell’attività, e cioè gli ottanta quesiti oggetto della presente impugnativa.

Né, a confutare quanto fin qui sostenuto, può addursi la presenza di una qualche ragione giuridica atta a giustificare la predetta omissione, atteso che il generale principio di trasparenza del procedimento amministrativo è suscettibile di recedere solo in presenza di superiori interessi dell’ordinamento afferenti all’ordine pubblico, alla sicurezza dello Stato e alle scelte di repressione di determinate figure di reato (cfr. CdS, VI, 13 dicembre 2006, n. 7387).

Indubbiamente la segretezza degli atti è una giusta e legittima esigenza, mirata ad evitare l’anticipata conoscenza del contenuto dei quesiti; ma questa esigenza va però assicurata con modalità tali da consentire comunque la conoscibilità delle operazioni svolte dalla Commissione di esperti.

Ebbene, sulla scorta delle predette argomentazioni è fuor di dubbio che nel caso di specie non sia individuabile una circostanza tale da escludere la redazione del verbale di formulazione dei quesiti, da parte della Commissione e che al contrario la stessa abbia illegittimamente operato con la conseguenza che il grave vizio, che affligge la fase iniziale della procedura concorsuale, stante la catena sequenziale che involge tutti gli atti di detta procedura, ha effetto invalidante del provvedimento conclusivo impugnato, costituito dalla graduatoria.

Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione di esperti sull'attività da essa dispiegata non consenta al G.A. di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti dei quali è dedotta l'incongruità sotto più profili".

*

Per tutti tali motivi, e per quant'altro già dedotto nell'atto introduttivo si insiste nell'accoglimento del gravame.

Il sottoscritto difensore dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento di un contributo unificato pari a 650,00 €.

Con ogni salvezza.

Lecce, 14.02.2014

Avv. Alberto Pepe

RELATA DI NOTIFICA

Istanti come in atti il sig. Matteo Mazzei ed, ove occorra, l'avv. Alberto Pepe, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UUN presso la Corte

d'Appello di Roma, ho notificato copia dell'antescritto atto per ogni sua legale scienza a:

- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CHIETI, in persona del Magnifico Rettore p.t., presso la sede in Chieti alla Via dei Vestini n. 31, ivi spedendone copia a mezzo racc. a/r (66100)

- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CHIETI, in persona del Magnifico Rettore p.t., presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, ivi consegnandone copia a mani (00186)

- MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ, DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., nel domicilio eletto *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, alla Via Dei Portoghesi n. 12, ivi consegnandone copia a mani (00186)

- FRANCESCO MAZZARELLI, residente in Roma alla via Giulio A. Sartorio n. 2, ivi consegnandone copia a mani (00147)

